

## II. — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1969

### INDICE

Metodo dei lavori - Situazione amministrazione giustizia - Orientamenti politici del Governo - Ordinamento giudiziario - Struttura processo accusatorio - Libertà personale - Pubblico ministero - Ricusazione - Processo cassazione - Delega - Articolo 85 Regolamento Camera - Composizione commissione consultiva - Articolo 76 Costituzione.

Articolo 1 (Delega - Commissione consultiva - Componenti - Funzioni - Poteri) *Esame - Approvazione.*

Articolo 3 (Nuovo codice procedura penale - Coordinamento) *Esame - Approvazione.*

PRESIDENTE . . . . .	173, 174, 183, 186, 188, 189, 192
CAVALIERE . . . . .	180
COCCIA . . . . .	183
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	187
GUIDI . . . . .	174, 177, 183, 188, 189, 191
LA LOGGIA . . . . .	182
PADULA . . . . .	179
PAPA . . . . .	182, 185, 187, 189
SABADINI . . . . .	173
TAORMINA . . . . .	179, 186
TUCCARI . . . . .	181
VALIANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	177, 186, 187
VASSALLI . . . . .	186

Avvertenza: *Gli interventi svolti nella presente seduta sono riportati con la forma del « resoconto » in quanto non vennero ripresi stenograficamente.*

*La seduta comincia alle 10.*

PRESIDENTE. Dà la parola al deputato Sabadini.

SABADINI. Osserva che essendo egli deputato di prima nomina non può accettare conclusioni già prese dalla Commissione durante la scorsa legislatura. Ha diritto di partecipare attivamente alla completa elaborazione del disegno di legge in esame e, pertanto, su ciascun argomento ha il dovere di partecipare alla relativa trattazione a parità di condizioni con i colleghi più anziani. Conseguentemente esclude che in una materia tanto delicata si possa superare la discussione generale per affrontare, subito, l'esame dei singoli articoli. D'altra parte una discussione generale — così come previsto dal Regolamento — corrisponde ad una esigenza di lavoro. L'esame che la Commissione sta per affrontare, prima di essere tecnico e giuridico, è soprattutto un esame di carattere squisitamente politico, in quanto il processo penale, come giustamente posto in luce dal relatore Valiante nel suo intervento, altro non è se non la ricerca della instaurazione di un migliore rapporto fra l'uomo e lo Stato.

Naturalmente questo rapporto viene trasformato in istituti giuridici, ma tutte le soluzioni tecniche che saranno prese non potranno ignorare le premesse di carattere politico che possono essere individuate ed assunte solo nel corso di una discussione generale. Ad esempio, sulle indagini della polizia giudiziaria esistono parecchie tesi, già dibattute nella dottrina. Una scelta non può avvenire se non delineando chiaramente i principi generali, entro i quali il nuovo processo penale si svolgerà. La stessa scelta del sistema entro cui condizionare le indagini, determina l'attuazione o meno del principio accusatorio e da ciò deriva la individuazione dei poteri e dei limiti del pubblico ministero, del giudice istruttore. Anche sotto questo aspetto la discussione generale è indispensabile, perché la scelta del sistema accusatorio o del principio

inquisitorio è una pregiudiziale cui non si può sfuggire in quanto, a seconda della via che la Commissione riterrà di imboccare, tutti gli altri istituti saranno conseguenzialmente strutturati.

Ribatte il concetto che un confronto, in sede di discussione generale, delle idee e delle opinioni di tutti i commissari darebbe un risultato pratico concreto in quanto servirebbe a ben precisare i punti di partenza evitando il pericolo che, nel prosieguo della discussione e nell'esame dei singoli criteri, la Commissione possa incorrere in errori o in slittamenti, proprio per mancanza di limiti chiari e precisi che solo una discussione generale può indicare.

PRESIDENTE. Fa notare che nella precedente seduta erano già state prese delle decisioni in merito nel senso di passare all'esame degli articoli e di svolgere discussioni a carattere più ampio, se non anche generale, in occasione dell'esame dei singoli punti. Gli sembra inutile, quindi, riprendere la discussione su quanto già risolto. Invita i Commissari a procedere secondo quanto è stato deciso.

GUIDI. Ribatte sostenendo la necessità di una discussione seria. Osserva che se il mondo del diritto fosse a conoscenza del fatto che la Commissione giustizia ha cominciato l'esame della riforma del codice di procedura penale, senza un serio, ampio, confronto delle idee che animano i vari gruppi politici, certo la Commissione stessa non ne guadagnerebbe in prestigio. Un metodo, come quello proposto dal Presidente crea un evidente stato di disagio. Non si nasconde che la riforma della procedura penale ha un carattere d'urgenza, ma questa urgenza non può essere trasformata in una gara di velocità. Da alcune parti si è parlato di intesa di capi gruppo per una velocissima disamina della materia. A lui non risulta, ad esempio, che a questa riunione abbia partecipato il capo gruppo comunista, per cui non può accettare intese assunte da rappresentanti di altri gruppi politici per loro conto e per loro uso. Rivendica al gruppo comunista la piena libertà di azione, soprattutto sul fatto che un disegno di legge che ha una portata tanto vasta, quale quello in esame, non può essere condizionato nella sua trattazione da una fretta ingiustificata. Il gruppo comunista si è sempre dichiarato, in linea di massima, favorevole ad una sollecita trattazione della materia, ma non certamente ad una trattazione affrettata e superficiale, quale sembra essere oggi l'intendimento della maggioranza della Commissione.

Non vorrebbe che questo metodo di lavoro avesse un secondo fine e ciò allo scopo di far svolgere in Assemblea una discussione fume al

solo intendimento di occupare l'Aula con sedute lunghissime per togliere spazio ad altri problemi di specifica incidenza.

Se queste sue supposizioni corrispondono alla verità, sarà la maggioranza di coalizione ad assumere ogni responsabilità perché, attraverso un simile sistema, si accresce la sfiducia nell'istituto parlamentare e se ne aumenta la crisi.

Non sono i tempi tecnici che vengono a mancare; è la maggioranza che non intende affrontare un confronto sul piano delle idee e dei principi e, soprattutto, sul piano della realtà che oggi travaglia il settore della giustizia. A nessuno sfugge che, ad esempio, il Consiglio superiore della magistratura sta raggiungendo il punto più basso sia come prestigio sia come capacità di istituto.

Il disegno di legge in esame rappresenta gli intendimenti di un Governo che più non esiste ed il gruppo comunista ha chiesto al nuovo Governo di coalizione di indicare chiaramente quali sono i suoi orientamenti, particolarmente in relazione a quelle modifiche che, introdotte nel testo, affievoliscono i principi già approvati dalla Commissione giustizia nella scorsa legislatura. Il Governo non ha fatto conoscere alcuna risposta, in quanto cerca di sfuggire ad un giudizio complessivo e globale su questa materia, ben sapendo che tale giudizio suonerebbe censura al suo operato. Per questi motivi si cerca di portare l'esame del disegno di legge sui singoli punti e sui vari istituti per diluire la discussione e per sfuggire ai rilievi.

Non solo per queste ragioni è necessaria una discussione generale, ma anche perché, dalla scorsa legislatura, i problemi della giustizia si sono moltiplicati, hanno preso nuove e più vaste dimensioni, soprattutto sotto la spinta delle sentenze della Corte costituzionale. I vuoti legislativi che sono stati determinati vanno valutati sul piano politico prima che tecnico, ed è interessante notare come l'azione della Corte costituzionale non abbia trovato neppure la minima eco negli interventi dei due relatori. Tutti sanno quali siano state le incidenze delle sentenze della Corte costituzionale sul piano pratico. Gli unici a non conoscerle sembrano essere i relatori, in quanto di questi specifici argomenti non hanno minimamente trattato.

Non può non rilevare come le relazioni svolte dai deputati Fortuna e Valiante siano ampiamente inadeguate e come non abbiano in alcun modo accennato alla indispensabile e contestuale necessità di varare accanto alla riforma del processo penale, anche quella dell'ordinamento giudiziario; questo ordinamento altro non è se non la strumentalizzazione organizzativa degli uffici che applicano le norme penali nei singoli casi. Non è possibile pensare una riforma processuale senza prevedere e realizzare una riforma degli uffici.

Inoltre i relatori nulla hanno detto in merito ai diritti della difesa: vanno o non vanno compresi in questa riforma del codice di procedura? Sarebbe stato molto opportuno che su questo argomento, sulla istruttoria e sui poteri della difesa i relatori avessero espresso il loro parere sia per una ragione di merito come per un motivo di sistematica, data l'esistenza di un autonomo disegno di legge in materia già all'esame della Commissione.

Quale può essere il successo di una riforma del processo penale quando non si pone mente alla riforma dell'ordinamento giudiziario, che rappresenta una pregiudiziale per il funzionamento dei nuovi istituti? Come affrontare la riforma del processo penale senza confrontare prima le idee su quella che dovrà essere la figura del pubblico ministero? E il problema della cassazione? E il problema della elettività dei magistrati? E la istituzione del giudice di famiglia, così come già chiesto dalla democrazia cristiana? E la figura del pretore? Si intende o meno risolvere adeguatamente questa strana figura che, nel nostro attuale ordinamento, assomma in sé i poteri del pubblico ministero, del giudice istruttore ed anche del magistrato giudicante? Ci si vuole accorgere, o meno, che la figura del pretore si trova al di fuori dei limiti posti dalla nostra Costituzione?

Gli sembra che ciascuno di questi argomenti rappresenti un pesante nodo che, non solo merita una risposta, ma che deve venire adeguatamente risolto. Eppure, in questa sede, non ha inteso parola su tali argomenti da parte dei due relatori, quasi che simili esigenze non fossero neppure presenti al loro animo.

Nessuno si nasconde l'importanza della riforma del codice di procedura penale, nessuno ignora che è uno dei punti fondamentali della struttura della giustizia, però nessuno può ignorare che, prima ancora di tale riforma, è necessario affrontare e risolvere quella dell'ordinamento giudiziario.

Se il nuovo processo penale non fosse accompagnato da un contestuale adeguamento dell'ordinamento giudiziario alle nuove esigenze, si attuerebbe un qualche cosa di incompleto ed anche di preoccupante, dato che i nuovi istituti processuali non sarebbero sostenuti da corrispondenti strutturazioni degli uffici. Di questo problema la Commissione ne parlò anche nella scorsa legislatura ma, dopo alcuni accenni favorevoli, nulla venne effettuato perché questo sistema del dire e del non fare, del proporre e del recedere, fa parte del sistema proprio della maggioranza. Nella scorsa legislatura il relatore Valiante, nella sua relazione introduttiva, svolse dei temi sulla libertà personale che, successivamente, nel corso delle sedute trasformò, mitigò ed affievolì ...

VALIANTE, *Relatore*. Interrompe osservando che le trasformazioni e le attenuazioni della disciplina da lui proposta furono attuate per iniziativa del gruppo comunista.

GUIDI. In materia di libertà personale spesso si predica bene e si razzola male. Nessuno ignora quanto lontani, ormai, ci si trovi dal disposto dell'articolo 23 della Costituzione dove è detto che il prevenuto non può essere considerato colpevole se non al momento della sentenza definitiva e nessuno ignora, quanto lontani si sia dal dettato costituzionale in merito alle coercizioni personali. Su questo argomento è necessario fissare delle norme ben chiare e tassative perché il fatto di essere detenuti prima della condanna, non deve esser un qualche cosa di normale, ma rappresentare una eccezione molto rara alla regola. Il principio della espiatione anticipata della pena va previsto in modo tassativo.

Il punto centrale della riforma processuale sta nella istruttoria e noi vogliamo che il difensore sia sempre presente, a parità di diritti con l'accusa, all'interrogatorio dell'imputato e dei testi, sin dai primi atti di polizia giudiziaria. È evidente che da questa impostazione conseguono altre norme che, investendo istituti processuali, informano sostanzialmente il nuovo processo. L'importanza delle nuove norme che regoleranno l'istruttoria sta particolarmente nel fatto che su questa base si forma la validità del processo. È ora di porre fine alle varie istruttorie, a quella della polizia giudiziaria, a quella del pubblico ministero, a quella del giudice istruttore; tutto va concentrato nelle mani del magistrato e se il pubblico ministero ha necessità di compiere delle indagini per promuovere l'accusa, le faccia tramite il giudice istruttore. I giovani magistrati hanno chiaramente dichiarato di essere pronti ad assumere gran parte dei poteri che le norme attualmente in vigore assegnano oggi al pubblico ministero. Non vede quindi la ragione per cui su questo argomento, la Commissione dovrebbe essere incerta o titubante.

Passa quindi a trattare della ricusazione del giudice ed osserva che anche questo problema va attentamente e profondamente meditato. A suo giudizio le norme sulla ricusazione dovranno essere strutturate con maggiore liberalità, in quanto l'imputato ha diritto di essere certo della obiettività del magistrato.

Anche l'istituto del pubblico ministero — come è noto — va completamente rivisto, in quanto l'accettazione del processo accusatorio ne comporta una completa revisione.

Si sofferma a trattare del controllo della sentenza di primo grado attraverso l'appello e sostiene che, in secondo grado, i poteri del nuovo giudice non possono essere minori di quello di primo grado. Soprattutto

per il grado di appello gli sembra che le norme vigenti rispecchino la sostanza del processo inquisitorio che va decisamente abbandonato. Il giudice di appello deve poter riaprire le indagini con conoscenza diretta dei fatti e delle persone, abbandonando l'attuale sistema per cui tutto il procedimento di secondo grado si svolge su documenti scritti. Questi argomenti gli sembrano essere questioni che incidono sulla sostanza del nuovo processo penale.

Ebbene, proprio su questi punti, i relatori, la maggioranza ed il Governo evitano la discussione ed il confronto delle idee. Ma proprio su questi temi si incentra la riforma del codice di procedura penale, sempre che si voglia dare al Paese un nuovo codice, e non semplicemente presentare un testo con dei semplici ritocchi.

Con questa sua analisi egli intende sottoporre all'attenzione della Commissione alcuni punti, e forse non anche i più salienti, che la riforma processuale dovrebbe risolvere. Un altro argomento che sembra essere il grande assente dalla riforma è il procedimento per cassazione. Nessuno ne ha parlato, né il relatore né altri, e pur tutti sanno che il processo penale a sezioni unite è incostituzionale, in quanto il primo presidente di sua iniziativa sceglie o designa i giudici e ciò facendo lede il principio del giudice naturale stabilito dalla Costituzione; così le sentenze delle sezioni unite, incostituzionalmente emesse, fanno testo e dettano le massime per la magistratura.

D'altro lato anche i poteri della cassazione in sede di annullamento senza rinvio, vanno sottoposti a critica in quanto espressione di incontrollata discrezionalità e, perciò stesso, inammissibile. Non si sorprende che questi argomenti abbiano ad incontrare notevoli difficoltà soprattutto perché nell'ambito della stessa cassazione esiste una mentalità autoritaria che contrasta l'applicazione democratica dei principi costituzionali.

Volgendo alla fine del proprio intervento ricorda che nella scorsa legislatura, egli ed il suo gruppo, ebbero a sostenere che la trattazione del disegno di legge per la delega sarebbe stata ben più rapida attraverso l'applicazione dell'articolo 85 del Regolamento. In quella sede le sue istanze e le sue richieste furono contestate e la Commissione ritenne di dover seguire la via della delega. I fatti hanno dimostrato come, seguendo questa strada, si sia perduto del tempo. Ancora oggi — sostiene — seguendo il sistema dell'articolo 85, la Commissione sarebbe in grado di varare il completo testo del codice di procedura penale ben prima di quanto non sarà attuato dall'apposita commissione consultiva. Invita la Commissione a soffermarsi su questo tema per discuterne la reale concretezza e la validità della proposta. Gli sembra assurdo che i

problemi della libertà dell'individuo siano rimessi alla elaborazione normativa dell'esecutivo e non anche del Parlamento.

D'altra parte nessuno si nasconde che attraverso la delega vi sono ampie possibilità per la formulazione da parte del ministero di norme incostituzionali, anche perché la formulazione di alcuni criteri non è precisa e definitiva, lasciando spazio alla discrezionalità dell'esecutivo.

Seguire la strada della delega o quella prevista dall'articolo 85 del Regolamento della Camera rappresenta un problema di fondo che va risolto preliminarmente, prima di affrontare il merito del disegno di legge.

TAORMINA. Dichiara di associarsi a quanto espresso dal deputato Guidi, particolarmente in relazione ai punti in cui ha affermato che l'attuale codice di procedura è collegato, ancor oggi, a principi autoritari superati dalla Costituzione.

PADULA. Esordisce osservando che anche egli è un deputato di nuova nomina e, pertanto, trova talvolta delle difficoltà ad inserirsi nei più vasti discorsi che i colleghi anziani svolgono in questa materia. Non di meno non può arrivare alle conclusioni alle quali sembra essere pervenuto il deputato Sabadini.

La relazione svolta dal deputato Valiante gli appare valida, coerente e logica e non gli sembra che possa essere travolta tanto facilmente neppure nelle sue asserzioni marginali.

È vero che alcuni criteri contenuti nella delega risultano, oggi, attraverso la nuova formulazione proposta dal Governo, alquanto sfumati o generalizzati, o meno incidenti. Ritiene che la discussione dovrebbe soffermarsi proprio su questi punti che, se approvati nella forma voluta dal Governo, lascerebbero una troppo ampia discrezionalità al legislatore delegato e ciò al fine di evitare che le definitive norme del codice penale risultino non corrispondenti alla volontà del legislatore ed ai criteri dettati.

Sostiene la necessità dell'attuazione del sistema accusatorio dando la massima garanzia alla tutela della persona umana. Gli sembra di rilevare che nel disegno di legge in esame, affiorino qua e là delle tentazioni per dare al pubblico ministero poteri già previsti per il giudice istruttore.

In merito alla abolizione dell'assoluzione con formula dubitativa, ritiene valida la soppressione in sede dibattimentale, e ciò in relazione al principio costituzionale per cui il prevenuto non può essere considerato colpevole se non con la sentenza definitiva. In altre parole il dibatti-

mento deve concludersi con la affermazione della colpevolezza o della innocenza senza ricorrere ad un qualcosa di intermedio.

Dichiara di essere d'accordo circa la presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato.

D'altro lato è indispensabile che la riforma processuale vada di pari passo con la riforma dell'ordinamento giudiziario, in quanto alla Commissione non può sfuggire la necessità di affrontare temi, quali quelli del giudice monocratico o del giudice elettivo; sono questi, a suo giudizio, due problemi da valutare positivamente.

Non di meno, il compito principale che compete alla Commissione giustizia è quello di mettere in movimento un meccanismo che pervenga alla riforma del codice di procedura con l'auspicio che, parallelamente, si riescano ad adeguare anche gli altri ordinamenti che rappresentano la materiale estrinsecazione del processo penale nella funzionalità degli uffici.

In merito alla composizione della commissione consultiva, cui viene demandato il compito di controllare l'opera dell'esecutivo nella formulazione delle singole norme del codice penale, gli sembra di rilevare una notevole pletoricità ed anche una composizione a base corporativa. Riterrebbe opportuno che nell'ambito della commissione consultiva fosse ridotta al minimo la rappresentanza delle categorie dei magistrati, e non si spiega la presenza del giudice militare, proprio per evitare che nell'elaborazione delle singole norme venga ad incidere la vischiosità dell'abitudine professionale.

Sostiene la opportunità di ampliare i poteri della corte di assise prevedendo, però, che i reati che incidono sulla vita sociale, come quelli di carattere sindacale, siano opportunamente giudicati da giurie popolari.

Partendo da queste premesse gli sembra opportuno che la Commissione giustizia proceda, non tanto con rapidità quanto con logica e con coerenza sulla base dei lavori già svolti. Le singole norme vanno esaminate, punto per punto, vagliando la loro aderenza alle concrete necessità ed agli orientamenti di un sistema accusatorio ponendo mente, soprattutto, di formulare i singoli criteri in modo chiaro ed incisivo proprio per vincere le naturali resistenze che si potranno incontrare, al momento della loro traduzione in norme articolate, da parte dei rappresentanti dell'esecutivo.

CAVALIERE. Non si nasconde che vi sono dei concreti pericoli in merito al fatto che la legge delegata possa, in alcuni punti od istituti, non corrispondere alla lettera ed allo spirito della legge delega. Anche ammettendo questa possibilità non si può parlare, come è stato fatto da

taluni, di illegittimità nella scelta del sistema della delega in quanto, a suo giudizio, essa non solo è la via necessaria, ma anche unica, per arrivare alla riforma del codice di procedura penale.

Di questa riforma se ne parla da oltre vent'anni; ora si deve procedere a varare la delega, in quanto il Paese non può più attendere.

Non si nasconde che sarebbe più rispondente al suo modo di pensare, la completa elaborazione, da parte del Parlamento, del nuovo testo del codice processuale penale formulando articolo per articolo.

È evidente, però, che un lavoro di simile mole non arriverebbe mai alla sua conclusione.

Pertanto compete alla Commissione giustizia, al Parlamento nel suo complesso, dettare principi e criteri molto precisi, eliminando incertezze e sfumature, proprio per evitare che il Governo nella elaborazione dei singoli articoli, possa volente o nolente, uscire dai limiti posti dal legislatore.

Se qualche infortunio del genere dovesse verificarsi ci sarà sempre l'opportuno intervento della Corte costituzionale, ci sarà l'intervento del Parlamento stesso che, con i mezzi rituali, ovvierà alle eventuali discrepanze.

Gli sembra che i punti fondamentali della nuova delega siano: 1) instaurare un processo accusatorio, eliminando ogni indeterminatezza in materia; 2) attuare un processo celere, rapido, in modo di arrivare alla sentenza definitiva il prima possibile sia con imputati detenuti o a piede libero; riferendosi all'intervento Guidi dichiara di non concordare sulla illegittimità della scelta che fa il primo presidente della corte di cassazione, nel momento in cui sceglie i giudici per i procedimenti davanti alle sezioni unite perché il criterio che guida il primo presidente è quello di disporre di giudici adeguati a quel tipo di processo; 3) ridurre i tempi della istruttoria e portare la durata della carcerazione preventiva al minimo possibile in quanto troppi sono i cittadini che dopo anni di carcere sono stati dichiarati innocenti.

TUCCARI. Affronta il problema già accennato dal deputato Guidi, in merito alla possibilità di affrontare la riforma del codice di procedura penale attraverso l'istituto previsto dall'articolo 85 del Regolamento. Sostiene che, qualora la Commissione intendesse seguire questa via, i risultati sarebbero più concreti e l'attuazione della riforma più rapida. Invita sia il Governo che la maggioranza a considerare la opportunità di sospendere la seduta per valutare questa sua proposta e per dare una adeguata risposta.

Passa, quindi, ad illustrare i vari sistemi con cui possono essere approvate le leggi, facendo un parallelo fra quelli propri di un regime

autoritario cui ascrive i decreti legge e le deleghe legislative con quelli di un sistema democratico.

Si sofferma sull'articolo 76 della Costituzione e si chiede se il disegno di legge risponda effettivamente al dettato costituzionale per quanto concerne i principi, i criteri e gli oggetti che debbono far parte di una delega.

Gli sembra che anche sotto questo aspetto il disegno di legge in esame sia carente e che l'insistere sulla richiesta di una delega non rappresenti altro che l'espressione del pensiero di correnti conservatrici.

Sostiene che la via migliore da seguire sarebbe quella di un dibattito generale in Aula, in modo da consentire all'Assemblea di dare precise direttive alla Commissione giustizia. La Commissione, quindi, potrebbe svolgere i propri lavori confortata dalle decisioni dell'Assemblea cui rimetterebbe, in successione di tempo, il testo articolato per l'approvazione.

Questo testo sarebbe il nuovo codice di procedura penale e solo così, si eviterà che il nuovo processo penale altro non sia se non quello attualmente vigente con una più o meno vasta serie di ritocchi male oppure bene amalgamati con il resto degli istituti. Se questo è l'obiettivo cui tende la Commissione allora sarà bene non parlare più di riforma.

Osserva che nella scorsa legislatura, su vari argomenti, si ebbe a notare una interessante convergenza fra Governo e opposizione. Non vede, quindi, alcuna difficoltà, che anche questa volta, su un argomento tanto importante qual è quello del metodo, non si possa attuare una analoga convergenza.

Invita nuovamente la Commissione e il Governo a vagliare la validità della proposta di attuare la riforma del codice di procedura penale attraverso il sistema previsto dall'articolo 85 del Regolamento.

PAPA. A nome del gruppo liberale, osserva di non essere entusiasta della concessione di deleghe al Governo e ciò per un principio facilmente intuibile. Però, di fronte ad una materia del genere, come è quella del codice di procedura penale, non pensa che si possa scegliere altre strade. Ciò premesso, sarà compito della Commissione di eliminare dai singoli criteri ogni possibilità di ambivalenze interpretative o di discrezionalità applicative da parte dell'esecutivo.

LA LOGGIA. Sostiene la necessità di attuare la riforma del codice di procedura penale attraverso il sistema della delega, anche perché non vede in essa la incostituzionalità ventilata dal deputato Tuccari, in relazione all'articolo 76 della Costituzione. Ricorda che la riforma dei codici, nella storia del nostro Paese, è avvenuta per delega. Dichiarata di

PAGINA BIANCA

essere d'accordo sulla necessità che i singoli punti e criteri siano resi i più chiari ed incisivi possibili.

COCCIA. Ricorda che, nella passata legislatura, il problema di ricorrere all'articolo 85 del Regolamento venne accantonato semplicemente perché non era chiaro il sistema con cui un simile argomento poteva essere introdotto in Assemblea e con quale strumento l'Assemblea poteva dare mandato alla Commissione.

Chiede alla Presidenza quando dovranno essere presentati gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a presentare gli emendamenti il prima possibile.

GUIDI. Ricorda che nella passata legislatura il gruppo comunista ebbe a presentare più di quaranta emendamenti al testo del disegno di legge. Chiede un congruo lasso di tempo per poter rivedere gli emendamenti presentati nella precedente legislatura rielaborandoli alla luce delle nuove necessità. Si impegna di presentare il complesso degli emendamenti entro martedì prossimo.

PRESIDENTE. Chiede al deputato Guidi se intenda presentare degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge.

GUIDI. Osserva che in questo momento il suo gruppo ha solo qualche emendamento all'articolo 1. Si riserva di presentare a giorni gli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### ARTICOLO 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura; da tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale, designati dal Consiglio nazionale forense; da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, due appartenenti al Consiglio di Stato e due alla Corte dei conti, anche

a riposo, di qualifica non inferiore a consigliere e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, anche a riposo, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

Comunica alla Commissione che alla Presidenza sono pervenuti i seguenti emendamenti all'articolo 1.

A firma del deputato Papa:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « entro due anni » con le altre: « entro un anno ».*

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « tre professori ordinari di diritto o procedura penale » con le altre: « tre professori ordinari in materie giuridiche nelle università ».*

*Al primo comma dell'articolo 1 aggiungere alla fine le seguenti parole:*

*« di cui due appartenenti al Consiglio di Stato, anche a riposo ».*

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia » con le altre: « due membri designati dal Ministro di grazia e giustizia ».*

A firma del deputato Vassalli sono pervenuti i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali » con le altre: « da cinque membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali ».*

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « due appartenenti al Consiglio di Stato, anche a riposo » con le altre: « uno appartenente al Consiglio di Stato, anche a riposo ».*

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « due alla Corte dei conti, anche a riposo » con le altre: « uno alla Corte dei conti, anche a riposo ».*

A firma del deputato Valiante è stato presentato il seguente emendamento:

*In tutto il primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole: « anche a riposo ».*

A firma del deputato Tuccari sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura » con le altre: « da tre magistrati, di cui almeno uno di tribunale e uno di pretura designati dal Consiglio superiore della magistratura ».*

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri » con le altre: « sette membri designati, previa intesa, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato ».*

A firma del deputato Coccia:

*Al primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole: « da uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione ».*

A firma del deputato Benedetti sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura » con le altre: « da quattro magistrati, anche a riposo, di cui due appartenenti alle corti di merito, designati dal Consiglio superiore della magistratura ».*

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forenze » con le altre: « da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense ».*

*All'articolo 1 alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: « e due appartenenti agli uffici di cancelleria ».*

Precisa che quest'ultimo emendamento è controfirmato anche dal deputato Sabadini.

Infine, a firma del deputato Taormina è stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da tre avvocati » con le altre: « da quattro avvocati ».*

PAPA. Illustra gli scopi e gli intendimenti degli emendamenti presentati.

VASSALLI. Illustra gli emendamenti presentati facendo notare che a suo giudizio sono troppi i sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto si attiene al problema dei professori universitari ritiene che i più qualificati per partecipare alla commissione consultiva siano quelli di diritto penale o di procedura penale.

PRESIDENTE. Annuncia che, in questo momento, a firma dei deputati Cataldo, Coccia, Sabadini e Tuccari è pervenuto il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole:*

« da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia ».

TAORMINA. Illustra le ragioni per cui propone di elevare da tre a quattro il numero degli avvocati che saranno chiamati a far parte della commissione. Ritiene che, in questa sede, gli avvocati presenti debbano essere in numero pari a quello dei magistrati.

VALIANTE, *Relatore*. Esprime il proprio parere sui vari emendamenti.

Dichiara di essere contrario per evidenti ragioni pratiche alla riduzione ad un anno solo della durata della delega. Esclude che una commissione per quanto sollecita, possa, nell'arco di dodici mesi, arrivare alla conclusione dei propri lavori.

Esamina contestualmente i due emendamenti a firma del deputato Tuccari — che riduce a tre il numero dei magistrati, prevedendo che uno sia di tribunale e uno di pretura — e del deputato Benedetti che propone la nomina di quattro magistrati, di cui due appartenenti alle corti di merito, designati dal Consiglio superiore della magistratura. Ritiene che sia bene non vincolare la decisione del Consiglio superiore della magistratura, lasciando a questo organo la più ampia facoltà di scelta tra le varie categorie dei magistrati. In merito al numero dei magistrati, quattro o tre, si rimette alla Commissione.

Illustra le ragioni dell'emendamento da lui stesso presentato con cui propone di sopprimere nell'intero contesto del primo comma le parole: « anche a riposo », riferite ai vari magistrati o categorie di persone che vengono chiamate a far parte della Commissione.

Prevedendo un lavoro pesante e difficile, come sarà quello della formulazione delle singole norme del nuovo processo penale, ritiene che i membri che ne faranno parte debbano essere opportunamente scelti tra quelli in servizio anche perché sono più a contatto con i problemi della giustizia e con la evoluzione della dottrina.

Dichiara di essere contrario all'emendamento Papa con cui si propone di sostituire la dizione: « da tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale » con l'altra più generica indicazione: « di professori in materie giuridiche ». Ritiene che in nessun momento la presenza di professori di diritto e di procedura penale può essere tanto valida e necessaria come nel caso in esame trattandosi di varare il nuovo codice di procedura penale.

Esprime la propria contrarietà alla proposta del deputato Tuccari che intenderebbe affidare ai Presidenti della Camera e del Senato la nomina dei sette membri che il disegno di legge in esame riserva alla competenza della Presidenza del Consiglio. Fa osservare che i Presidenti delle due Camere, sono chiamati a designare, rispettivamente, i dodici deputati ed i dodici senatori.

Dichiara di essere favorevole all'emendamento Vassalli che riduce da sette a cinque, i membri di designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con la riduzione da due a uno degli appartenenti, rispettivamente al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti.

Dichiara di essere contrario all'emendamento Coccia che intende escludere dalla commissione consultiva il rappresentante della giustizia militare.

PAPA. Annuncia di ritirare il proprio emendamento con cui propone di aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1 le seguenti parole: « di cui due appartenenti al Consiglio di Stato anche a riposo ».

VALIANTE, *Relatore*. Dichiara di essere contrario all'emendamento Cataldo, Coccia e Sabadini con cui si propone di sopprimere la nomina di quattro membri da parte del Ministro di grazia e giustizia.

Analogamente dichiara di essere contrario all'emendamento Benedetti e Sabadini che, nei quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia, intenderebbero includere due appartenenti agli uffici di cancelleria.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Risponde brevemente agli intervenuti nella discussione e relativamente agli emendamenti proposti, esprime motivatamente il proprio parere su ciascuno di essi.

In conclusione dichiara di essere favorevole all'emendamento Valiante per la soppressione, in tutto il contesto dell'articolo 1 delle parole: « anche a riposo » nonché a quelli proposti dal deputato Vassalli, in merito alla riduzione da sette a cinque dei membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, portando da due ad uno,

rispettivamente, gli appartenenti al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti.

Dichiara di essere contrario a tutti gli altri emendamenti facendo propri gli argomenti già esposti dal relatore.

PRESIDENTE. Annuncia che porrà progressivamente in votazione gli emendamenti presentati secondo la successione dei punti che essi tendono a modificare nell'articolo 1.

Dà lettura dell'emendamento a firma del deputato Papa:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « entro due anni » con le altre: « entro un anno ».*

GUIDI. Avverte che il gruppo comunista si astiene dal voto.

PRESIDENTE. Lo pone in votazione.

*(Non è approvato)*

Dà lettura dell'emendamento Tuccari:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da quattro magistrati, anche a riposo e designati dal Consiglio superiore della magistratura » con le altre: « da tre magistrati di cui almeno uno di tribunale e uno di pretura designati dal Consiglio superiore della magistratura ».*

Lo pone in votazione.

*(Non è approvato)*

Dà lettura dell'emendamento Benedetti:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura » con le altre: « da quattro magistrati, anche a riposo di cui due appartenenti alle corti di merito designati dal Consiglio superiore della magistratura ».*

Lo pone in votazione.

*(Non è approvato)*

Dà lettura dell'emendamento a firma del deputato Papa:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « tre professori di diritto o procedura penale » con le altre: « tre professori ordinari in materie giuridiche nelle università ».*

GUIDI. Annuncia che il gruppo comunista si astiene dalla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pone in votazione.  
(*Non è approvato*)

Dà lettura dell'emendamento Tuccari:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri » con le altre: « sette membri designati, previa intesa, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato ».*

Annuncia che questo emendamento assorbe l'analogo emendamento Taormina, di cui dà lettura:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « designati dal Presidente del Consiglio » con le altre: « designati, previa intesa, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato ».*

PAPA. Dichiara di astenersi dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pone in votazione l'emendamento Tuccari.  
(*Non è approvato*)

Dà lettura del primo emendamento a firma del deputato Vassalli:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali » con le altre: « da cinque membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali ».*

Lo pone in votazione.  
(*È approvato*)

Dà lettura del secondo emendamento Vassalli con riserva di porre successivamente in votazione l'inciso « anche a riposo »:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « due appartenenti al Consiglio di Stato » con le altre: « uno appartenente al Consiglio di Stato ».*

Lo pone in votazione.  
(*È approvato*)

Dà lettura del terzo emendamento Vassalli con analogia riserva:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « due alla Corte dei conti » con le altre: « uno alla Corte dei conti ».*

Lo pone in votazione.

*(È approvato)*

Annuncia che l'emendamento Coccia che chiede la soppressione dell'inciso:

*« da uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione ».*

è precluso dalla votazione effettuata sull'emendamento Vassalli che ha fissato a cinque i membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Dà lettura dell'emendamento a firma dei deputati Cataldo, Coccia, Sabadini e Tuccari:

*Al primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole:  
« da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia ».*

Trattandosi di emendamento soppressivo pone in votazione il mantenimento del testo.

*(È approvato)*

Annuncia che, conseguentemente, l'emendamento a firma dei deputati Cataldo ed altri è stato respinto e rimane il testo del disegno di legge.

Dà lettura dell'emendamento a firma del deputato Papa:

*Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia » con le altre:  
« due membri designati dal Ministro di grazia e giustizia ».*

Lo pone in votazione.

*(Non è approvato)*

Dà lettura dell'emendamento a firma dei deputati Benedetti e Sabadini:

*All'articolo 1 alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole:*

« e due appartenenti agli uffici di cancelleria ».

Lo pone in votazione.

*(Non è approvato)*

Dà lettura dell'emendamento Valiante:

*In tutto il primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole:*

« anche a riposo ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pone in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato)*

Annuncia, pertanto, che la Commissione ha accolto l'emendamento Valiante e che le parole: « anche a riposo » sono soppresse.

Dà lettura dell'articolo 1 che, a seguito degli emendamenti approvati risulta così formulato:

#### ARTICOLO 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura; da tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da cinque membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, uno appartenente al Consiglio di Stato ed uno alla Corte dei conti, di qualifica non inferiore a consigliere e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

GUIDI. Annuncia l'astensione dal voto del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Lo pone in votazione.

*(È approvato)*

Non essendovi osservazioni propone di accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 2 e di passare all'articolo 3 per il quale non è necessario il parere della V Commissione bilancio.

Gli articoli 4 e 5 verranno esaminati, dopo che la Commissione bilancio avrà fatto pervenire il relativo parere.

*(Così rimane stabilito).*

Dà lettura dell'articolo 3:

#### ARTICOLO 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pone in votazione.

*(È approvato)*

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 13,10.*